

CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI
CO.SE.A.

Sede Via Berzantina, n° 30/10 - Castel di Casio (BO)

ATTO n° 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE
Adunanza ordinaria.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **15,30** in video conferenza, convocata nelle forme prescritte, si è riunita l'ASSEMBLEA CONSORTILE.

All'appello risultano:

| COMUNE | RAPPRESENTANTE | QUOTE | VOTI | Presente |
|-----------------------|-------------------------|-------|------|----------|
| ABETONE CUTIGLIANO | BONACCHI RICCARDO | 2,23 | 2 | |
| ALTO RENO TERME | LABANTI MARCELLO del. | 7,51 | 4 | x |
| CAMUGNANO | GRANDI MASSIMO | 1,98 | 1 | x |
| CASTEL D'AIANO | NASCI ALBERTO | 2,04 | 2 | |
| CASTEL DI CASIO | ALDROVANDI MARCO | 3,71 | 2 | |
| CASTIGLIONE DEI P. | FABBRI MAURIZIO | 5,98 | 3 | x |
| GAGGIO MONTANO | TANARI MARIA ELISABETTA | 5,26 | 3 | x |
| GRIZZANA MORANDI | SALSEDO SERGIO | 4,23 | 3 | |
| LIZZANO IN BELVEDERE | POLMONARI SERGIO | 2,37 | 2 | |
| MARLIANA | TRAVERSARI MARCO | 3,45 | 2 | |
| MARZABOTTO | LOLLI LUCA del. | 7,43 | 4 | |
| MONZUNO | PASQUINI BRUNO | 6,92 | 3 | |
| PESCIA | ORESTE GIURLANI | 15 | 5 | x |
| SAMBUCA PISTOIESE | MICHELETTI FABIO | 1,7 | 1 | |
| S. BENEDETTO V.S. | SANTONI ALESSANDRO | 4,54 | 3 | |
| SAN MARCELLO PITEGLIO | MARMO LUCA | 8,63 | 4 | |
| VALSAMOGGIA | SOVERINI CHRISTIAN del. | 8,64 | 4 | x |
| VERGATO | ARGENTIERI GIUSEPPE | 8,38 | 4 | x |

100
52,75 52
24

Appello

Verbalizza il Dott. Pieter J. Messinò la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dell'Assemblea Consortile **Maria Elisabetta Tanari** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Richiamato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ai sensi del quale:

- (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i consorzi fra enti locali a qualsiasi fine istituiti e gli enti pubblici economici, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- (cfr. art. 20) T.U.S.P., le pubbliche amministrazioni devono procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne occorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Atteso che CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

Vista:

- la ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 disposta ex art. 24 del T.U.S.P. con propria deliberazione assembleare n. 24 del 29/09/2017;
- la ricognizione periodica effettuata ai sensi dell'art. 20 TUSP con propria deliberazione Assembleare nr. 21/2018 e nr. 28/2019;

Dato atto che è stata disposta la ricognizione delle proprie partecipazioni al 31.12.2019 i cui esiti possono essere così sintetizzati:

- il percorso di fusione per incorporazione di Cosea Tariffa & Servizi srl nel Consorzio è stato perfezionato il 04.12.2019 ed ha prodotto i suoi effetti con decorrenza 01.01.2020;
- le quote detenute nella società Sistemi Biologici Srl sono già state oggetto di dismissione in quanto valutate non più strategiche con atto di Assemblea consortile n. 34 del 03/11/2014 e che le stesse risultavano detenute dal Consorzio alla data del 23/09/2016 soltanto perché le procedure di alienazione nel frattempo poste in essere non avevano dato esito favorevole e che successivamente la società è stata dichiarata fallita con decreto del Tribunale di Pistoia

del 14/03/2017;

- per espressa disposizione normativa (art. 26 comma 6-bis d.lgs. 175/2016 introdotta dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145) le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 del medesimo decreto ovvero i Gruppi di Azione locale costituiti in attuazione delle disposizioni comunitarie, e che all'interno di tale novero rientra il GAL Appennino Bolognese, di cui il Consorzio detiene una quota pari al 2,91%;
- non sono state pertanto rilevate partecipazioni da alienare o dismettere;
- non sono stati ritenuti necessari interventi di razionalizzazione da effettuare sulle partecipazioni dell'Ente;

Richiamate le linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP emanate dal MEF;

Con voti così espressi:

presenti nr. 8 Comuni pari a 59,67 quote su 100 e a nr. 27 voti su 52.

Favorevoli: 27

Contrari: =

Astenuti =

DELIBERA

di approvare per le motivazioni di cui in parte narrativa la ricognizione periodica delle proprie partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. nr. 175/2016, i cui esiti sono così sintetizzati:
i cui esiti possono essere così sintetizzati:

- il percorso di fusione per incorporazione di Cosea Tariffa & Servizi srl nel Consorzio è stato perfezionato il 04.12.2019 ed ha prodotto i suoi effetti con decorrenza 01.01.2020;
- le quote detenute nella società Sistemi Biologici Srl sono già state oggetto di dismissione in quanto valutate non più strategiche con atto di Assemblea consortile n. 34 del 03/11/2014 e che le stesse risultavano detenute dal Consorzio alla data del 23/09/2016 soltanto perché le procedure di alienazione nel frattempo poste in essere non avevano dato esito favorevole e che successivamente la società è stata dichiarata fallita con decreto del Tribunale di Pistoia del 14/03/2017;
- per espressa disposizione normativa (art. 26 comma 6-bis d.lgs. 175/2016 introdotta dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145) le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 del medesimo decreto ovvero i Gruppi di Azione locale costituiti in attuazione delle disposizioni comunitarie, e che all'interno di tale novero rientra il GAL Appennino Bolognese, di cui il Consorzio detiene una quota pari al 2,91%;
- non sono state pertanto rilevate partecipazioni da alienare o dismettere;
- non sono stati ritenuti necessari interventi di razionalizzazione da effettuare sulle partecipazioni dell'Ente;

di comunicare alla Struttura di monitoraggio gli elementi contenuti nel presente provvedimento attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro;

di dichiarare il presente atto, previa apposita e distinta votazione favorevole UNANIME espresso per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Elisabetta Maria Tanari

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
dott. Pieter J. Messinò

Il Presente Atto è immediatamente esecutivo ai sensi di legge ed trasmesso per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio di CO.Se.A.

Castel di Casio, 23 dicembre 2020.

Il Segretario dell'Assemblea
dott. Pieter J. Messinò